



POLITECNICO DI BARI

**Direzione Didattica, Ricerca
e Relazioni Internazionali
Settore Formazione Post-laurea
Ufficio Dottorato**

D.R. n. 514

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n.188 del 4.11.1996 e successive modificazioni;
- VISTO la Legge 3.7.1998, n. 210, che prevede che le Università, con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato in conformità ai criteri generali determinati con un apposito regolamento ministeriale;
- VISTO il D.M. 30.4.1999, n. 224, con il quale è stato emanato il Regolamento ministeriale recante norme in materia di dottorato di ricerca;
- VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 71 del 03.02.2003;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo di questo Politecnico;
- visto il D.R. n. 442 del 12 ottobre 2010 con il quale è stata istituita la Scuola di Dottorato ed è stato emanato il Regolamento della stessa Scuola;
- VISTA la delibera del Senato Accademico di questo Politecnico del 9 Novembre 2010, con la quale è stata approvata la proposta della Commissione Scuola di Dottorato di modifica degli artt. 8 e 9 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, nelle more di una revisione completa del Regolamento stesso da parte della Scuola di Dottorato;

DECRETA

Il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari, agli artt. 8 e 9 viene modificato così come di seguito indicato:

Art. 8

(Prova di ammissione)

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di Dottorato di ricerca (nel seguito Commissioni del concorso) saranno formate e nominate come indicato nel successivo Articolo. Le prove di esame si svolgeranno presso il Politecnico di Bari, nei locali che verranno indicati dalla Commissione del concorso. E' possibile, compatibilmente con la legislazione vigente, prevedere modalità telematiche.
2. L'ammissione al corso avviene mediante una procedura di valutazione dei titoli (media esami, voto di laurea, età anagrafica, tesi di laurea, certificati linguistici, ecc.) ed un esame, che consiste in una prova scritta e/o colloquio, come indicato nel bando di concorso di ciascun dottorato. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno della lingua inglese. Il bando potrà prevedere che l'intera procedura di valutazione sia svolta in inglese. Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e tecnologica e devono riguardare argomenti che rientrino nella tematica generale del Dottorato.. Ove previsto, il tema d'esame della prova scritta, unica per ogni concorso, deve essere sorteggiato fra tre temi proposti dalla Commissione del concorso.
3. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta punti per ciascuna prova d'esame. Qualora sia prevista una prova scritta, è

ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. I risultati della prova scritta sono affissi nell'albo della Facoltà o del Dipartimento presso cui si è svolta la prova, contemporaneamente all'elenco degli ammessi ed al diario delle prove orali.

4. La prova orale verrà sostenuta immediatamente dopo quella scritta, compatibilmente con i tempi necessari alla Commissione di concorso per la correzione degli elaborati scritti e per la stesura dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco è affisso nel medesimo giorno.
5. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito degli idonei sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. A parità di merito prevale il candidato più giovane di età. La graduatoria generale di merito degli idonei è affissa all'albo ufficiale del Politecnico.
6. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato. L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico di Bari entro e non oltre 15 giorni, a partire dal giorno successivo a quello di affissione della graduatoria all'albo ufficiale del Politecnico, insieme alla documentazione richiesta, indicata nel bando, pena decadenza del diritto stesso. In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione, insieme alla documentazione richiesta indicata nel bando, entro e non oltre 15 giorni a partire dal giorno successivo a quello della notifica. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di Dottorato.
7. Il subentro dopo l'inizio del corso può essere consentito, su parere positivo insindacabile del Collegio dei docenti, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.

Art. 9

(Commissione per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca)

1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Tale Commissione è così composta:
 - a) dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio dei docenti, indicato dallo stesso Collegio e designato quale supplente del Coordinatore;
 - b) da due professori di ruolo designati dal Collegio dei docenti;
2. Il Collegio dei docenti può indicare, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
4. Le procedure per la nomina delle Commissioni devono essere concluse entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista dal bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
5. La prima seduta della Commissione è convocata dal Coordinatore; in questa occasione la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Segretario.

Bari, 19 Novembre 2010

IL RETTORE
f.to Prof. Ing. Nicola Costantino